



CITTÀ DI PERGOLA
MEDAGLIA D'ORO AL RISORGIMENTO

Comune della Provincia di Pesaro e Urbino

Regolamento per la disciplina
dell'imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.04.2026

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)
Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523
Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

INDICE

Articolo 1 Oggetto del Regolamento

Articolo 2 Istituzione e presupposto dell'imposta

Articolo 3 Soggetto attivo

Articolo 4 Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

Articolo 5 Misura dell'imposta

Articolo 6 Esenzioni

Articolo 7 Versamento dell'imposta

Articolo 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

Articolo 9 Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)

Articolo 10 Attività di controllo e accertamento dell'imposta

Articolo 11 Sanzioni

Articolo 12 Riscossione coattiva

Articolo 13 Rimborsi

Articolo 14 Contenzioso

Articolo 15 Funzionario responsabile dell'imposta

Articolo 16 Disposizioni transitorie e finali

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha assegnato a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive/del soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Pergola, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, fruizione e recupero dei beni culturali, nonché le attività volte alla promozione e allo sviluppo turistico.

2. L'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Pergola, come definite, in linea di principio, dalla Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e comunque come definite dalla normativa vigente in materia nel tempo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L. n. 50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale.

3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

4. L'applicazione dell'imposta decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle Finanze sul portale MEF (art. 13, comma 15 DL 201/2011, Legge 214/2011);

5. L'imposta è applicata per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pergola, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di n. 14 (quattordici) pernottamenti consecutivi.

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'“Imposta di Soggiorno”, relativamente alle presenze turistiche registrate sul proprio territorio, è il Comune di Pergola.

Articolo 4

Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di Pergola che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.

2. Ai sensi del comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020 convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

3. Ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.

2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, entro quella massima stabilita per legge.

3. Il Comune di Pergola, attraverso il sito internet istituzionale, nonché mediante altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

- b) i soggetti disabili ai sensi della Legge n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
- c) gli appartenenti a tutte le forze dell'ordine italiane che pernottano per esigenze di servizio;
- d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.

2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7 Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di Pergola corrispondono l'imposta al gestore della struttura/ soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, il quale rilascia quietanza sulle somme riscosse.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, hanno l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di Pergola dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, di norma mediante il sistema PagoPA, in alternativa tramite il modello F24.
4. Il gestore della struttura ricettiva/ soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione delle relative presenze e pernottamenti, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 8 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva/il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

locazione breve è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
- b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.
- c) attraverso eventuale portale web o utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Pergola, deve comunicare trimestralmente all'Ente, entro il quindici del trimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
- d) conservare la relativa documentazione, comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 6 comma 2, per 6 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
- e) richiedere all'ospite, che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 6 le necessarie dichiarazioni e/o certificazioni.
- f) versare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di dichiarazione periodica. Il termine di versamento così definito rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento. Il versamento deve avvenire con la seguente modalità: di norma mediante il sistema PagoPA, in alternativa tramite il modello F24.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs. n.23/2011 e comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

3. Per le strutture che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

Articolo 9

Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)

1. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale, con presentazione, all'Amministrazione Comunale, del Modello 21, entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto – in forma digitale o autografa - può essere trasmesso a mezzo:
 - a. pec (protocollo@pec.comune.pergola.pu.it);
 - b. mail (protocollo@comune.pergola.pu.it);
 - c. a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune.
3. Il Comune provvederà alla loro trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti art. 7 e 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge n. 160/2019.
4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle scadenze previste dal comma 3 dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del responsabile del

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

4. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 161 e seguenti della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019

5. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

6. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8, comma 1 lett. c), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 12

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 14

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 15

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 16

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento sul suddetto sito.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge, in materia, nonché il regolamento generale delle entrate dell'Ente

Corso Giacomo Matteotti, 53 - 61045 Pergola (PU)

Partita IVA 00345740419 Codice Fiscale 81005240411 Tel.: 0721 7373226/225 - Fax: 0721 735523

Email: protocollo@comune.pergola.pu.it PEC: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it